



ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
VERONA

Verona, 21/07/2025

Prot. n. 4512/IX.2

DECISIONE A CONTRARRE n° 110

Oggetto: INTEGRAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI già affidati con decisione 16 – 16 *bis*

DECISIONE DI CONTRARRE (Art.17 D.Lgs. 36/2023)

Integrazione affidamento Servizi professionali di progettazione, Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, direzione lavori e certificato di regolare esecuzione per i Lavori di messa in sicurezza - comprensiva della necessaria manutenzione - delle facciate di Palazzo Verità Montanari, sito in Verona, Via Montanari, 5 (ad eccezione di quella che si affaccia sul cortile condiviso con il Liceo Montanari), con particolare attenzione alle porzioni che il restauratore Peviani ha individuato come maggiormente interessate dal degrado.

CIG: B5D4B7C7FE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

- Visto** il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, recante “Codice dei contratti pubblici” con particolare riferimento all’art. 50, comma 1, lett. b);
- Visto** il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Accademia di Belle Arti statale di Verona, approvato dal Consiglio di amministrazione in data 14/05/2024 e approvato dal MUR con decreto n. 1114 del 26/08/2024;
- Visto** il bilancio di previsione esercizio 2025, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica;
- Vista** la nota MUR prot. 5693 del 02/05/2025 con cui è stato conferito l’incarico ad interim di Direttore Amministrativo dell’Accademia di Belle Arti di Verona al dott. Costantino De Finis;
- Considerato** che, con decisione n. 16 del 20/02/2025 è già stato autorizzato **l’affidamento diretto tramite Trattativa Diretta su Me.PA** dell’incarico professionale di progettazione, Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, direzione lavori e certificato di regolare esecuzione per i Lavori di messa in sicurezza - comprensiva della necessaria manutenzione - delle facciate di Palazzo Verità Montanari, sito in Verona, Via Montanari, 5 (ad eccezione di quella che si affaccia sul cortile condiviso con il Liceo Montanari), con particolare attenzione alle porzioni che il restauratore Peviani ha individuato come maggiormente interessate dal degrado, all’Arch. **IVANO MARGOTTO**, CF MRGVNI67C22L781N, P. IVA 02749060238, con studio in Verona, Via Mentana, 9, per l’importo imponibile di € **27.816,25, oltre cassa previdenziale e IVA di legge**, con importo lavori previsto pari ad € 149.000,00 – come indicato del Consiglio di Amministrazione con delibera n. 7 del 23.01.2025;
- Considerato** che, pertanto, è stata attivata la trattativa MePA n. **5126326**, nella quale l’Arch. Margotto ha ripresentato l’offerta già inviata all’Accademia via pec nell’ambito dell’indagine di



ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
VERONA

mercato espletata, nell'ambito della quale è stata effettuata la relativa stipula, con attribuzione da parte di ANAC del CIG **B5D4B7C7FE**;

- Considerato** che, in data 31.03.2025 il professionista ha inviato tramite pec la documentazione progettuale redatta e che l'importo lavori previsto dal professionista e inserito nel documento del CME risulta avere un importo totale di € 209.858,60;
- Considerata** la necessità di integrare l'incarico affidato all'Arch. Margotto in relazione all'aumentato importo lavori;
- Viste** la delibera n. 52 del 16.04.2025, con cui il C.d.A. dell'Accademia ha deliberato di stanziare il maggiore importo per i lavori previsto dal computo di cui sopra, e la delibera n. 124 del 02.07.2025, con cui è stata autorizzata la relativa integrazione all'incarico dell'Arch. Margotto, per l'ulteriore importo di **€ 9.874,90, oltre accessori di legge (CP) e IVA**;
- Ritenuto** di procedere per l'acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi del nuovo Codice dei contratti pubblici e nel rispetto del "Principio del risultato" (articolo 1), del "Principio della fiducia" (articolo 2) e del "Principio dell'accesso al mercato";
- Accertato** che, ai sensi dell'**120 del D.lgs. 36/2023**, è possibile procedere alla modifica del contratto in essere qualora, come nel caso in oggetto, si verifichi la necessità di "modifiche contrattuali necessarie per la corretta esecuzione del contratto originario", anche in assenza di nuova procedura di affidamento, a condizione che tali modifiche siano debitamente motivate, non alterino la natura complessiva della prestazione e restino entro i limiti previsti dalla normativa;
- Considerato** che la somma dell'importo contrattuale originario e dell'integrazione in parola è pari ad € 39.198,80, e rimane, pertanto, nell'ambito previsto all'art. 50 c.1 lett. b del D.Lgs 36/23;
- Preso atto** che il contratto collettivo applicabile all'operatore economico affidatario dei servizi oggetto della presente decisione non è previsto in quanto libera professionista;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui ritrascritte:

ai sensi degli artt. 50 e 120 del D.Lgs. 36/2023, facendo seguito alla decisione n. 16 del 20/02/2025 e 16 *bis* del 03/03/2025, di procedere all'integrazione dell'incarico all'arch. IVANO MARGOTTO tramite apposito atto integrativo contrattuale, per ulteriori € 9.874,90, oltre IVA e accessori di legge;

Con riserva di applicare il cosiddetto quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 120 d.lgs. 36/23;

La spesa grava sul capitolo **560 UPB 2.1.1** del bilancio di previsione per l'e.f. 2025.

La presente decisione è immediatamente esecutiva.

Verona, 21/07/2025.

Il Direttore Amministrativo ad interim
Dott. Costantino De Finis